



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

PUNTO 23 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 03/11/2015

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1534 / DGR del 03/11/2015

OGGETTO:

Modifiche e adeguamenti del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) art. 121 D.Lgs. 152/2006. Artt. 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44 e Allegati E, F. DGR n. 51/CR del 20/7/2015.

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANPAOLO E. BOTTACIN

STRUTTURA PROPONENTE

DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Modifiche e adeguamenti del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) art. 121 D.Lgs. 152/2006. Artt. 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44 e Allegati E, F. DGR n. 51/CR del 20/7/2015.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con la presente deliberazione si approvano alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, agli artt. 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44 e agli Allegati E, F.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In materia di tutela e gestione delle risorse idriche la normativa comunitaria, in particolare la direttiva 2000/60/CE, e il decreto di recepimento, D.Lgs. 152/2006, richiedono un costante impegno delle Regioni, delle Province Autonome e delle Autorità di Bacino, oggi in generale Distretti Idrografici, finalizzato alla predisposizione e applicazione, nei tempi e modi previsti, degli strumenti di pianificazione di competenza, necessari per il conseguimento degli obiettivi di qualità, per i corpi idrici, stabiliti dalla legge; strumenti di pianificazione che vanno predisposti tenendo in debito conto naturalmente sia gli aspetti ambientali che la sostenibilità economica delle azioni.

Il Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA), approvato il 5 novembre 2009 con provvedimento n. 107 del Consiglio regionale, è certamente uno degli strumenti di settore più importante e qualificante della nostra Regione, ampiamente dibattuto fin dalla sua adozione a fine 2004 e in vigore ormai da quasi sei anni.

L'attuazione del PTA risponde alla necessità, ormai indifferibile, di disporre di una normativa di riferimento certa e consolidata e in grado di assicurare nei tempi e nei modi previsti la qualità e la corretta gestione dell'acqua.

Nel tempo il PTA è stato oggetto di revisioni, modifiche e aggiornamenti o di semplici chiarimenti, dovuti prevalentemente alla necessità di adeguamento a nuove normative, alla necessità di chiarire e precisare alcuni aspetti applicativi, e di prorogare alcuni termini per l'attuazione di interventi e applicazione di limiti.

Qui di seguito sono schematicamente riassunti gli atti amministrativi con i quali si è provveduto ad aggiornare il PTA, a chiarirne i contenuti o a perfezionarne l'attuazione.

Atto	Numero e anno	Descrizione	Note
Dgr	80/2011	Linee guida PTA	Solo chiarimenti. Non modifica il testo del PTA
Dgr	145/2011	Proroga termini e modifiche art.32 comma 2	
Dgr	578/2011	Approvazione linee guida e convenzione per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e per la delega ai Gestori del controllo sui relativi scarichi	Provvedimento attuativo del PTA
Dgr	1580/2011	Modifica artt. 11 e 40	
Dgr	842/2012	Modifiche a vari articoli	
Dgr	1770/2012	Precisazioni	Solo chiarimenti. Non modifica il testo del PTA
Dgr	2626/2012	Modifiche art. 40	
Dgr	691/2014	Modifiche art. 34 assimilabilità scarichi ospedali	

Oltre alle su citate modifiche, per facilitarne l'applicazione, sul sito web della Regione del Veneto sono pubblicate e aggiornate periodicamente le risposte alle più frequenti richieste di chiarimenti (FAQ), pervenute all'ufficio da più soggetti: enti pubblici, progettisti, professionisti in generale, operatori di diversi settori interessati allo smaltimento di acque reflue etc.

Ciò premesso, di recente sono intervenute, da parte di diversi soggetti interessati, altre richieste di chiarimento o modifica di alcuni contenuti del Piano che rendono indispensabile una revisione di alcune sue parti, sempre tenendo conto della necessità del raggiungimento degli obiettivi ambientali posti dalla Direttiva 2000/60/CE.

Pertanto, al fine di recepire, ove possibile, le nuove osservazioni e richieste pervenute, sono state predisposte alcune modifiche ad articoli del PTA.

Come previsto dallo stesso Piano di tutela delle Acque, all'art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche, con DGR n. 51/CR del 20/7/2015 è stato chiesto il necessario parere alla Commissione consiliare competente. Quest'ultima si è espressa favorevolmente a maggioranza, con parere n. 3 trasmesso con prot. n. 20839 dell'1/10/2015, segnalando la necessità di valutare alcuni aspetti. Compiute tali valutazioni, si ritiene di accogliere le osservazioni di cui ai punti 1. 2. e 3. del citato verbale, in relazione alla necessità di introdurre una ragionevole tempistica per l'adeguamento da parte dei gestori della rete fognaria, delle dotazioni degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste, con conseguente modifica del comma 4 dell'art. 33, alla necessità di mantenere invariata la norma di cui alla lettera b), comma 9 dell'art. 40 laddove viene specificato che i pozzi per innaffiamento giardini e orti non possono essere spinti a profondità superiori alla prima falda utile, termine quest'ultimo introdotto per una maggior chiarezza della disposizione, e alla necessità di puntualizzare che la possibilità di modifiche temporanee delle modalità di rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) è limitata ad esigenze di interventi alle opere di derivazione esistenti necessari ai fini di garantire il corretto rilascio del DMV stesso.

In particolare, relativamente alla rilevata legittimità dell'integrazione all'art. 44, si evidenzia che nessuna norma disciplina la modifica temporanea delle modalità di rilascio del DMV qualora sussistano motivate esigenze di interventi alle opere di derivazione esistenti per garantirne il corretto rilascio, non realizzabili senza ricorrere a tale modifica del rilascio. Si citano, ad esempio, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, eventuali richieste derivanti dall'applicazione del piano di monitoraggio e controllo della derivazione, ma anche per sopravvenute disposizioni normative.

Si è scelta la procedura cautelativa già prevista dall'art. 44 nel caso di deroghe (per limitati e definiti periodi di tempo): ordinanza del Presidente della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentite le autorità di bacino e le province territorialmente interessate.

Resta comunque fermo il divieto di pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo di qualità per il corpo idrico interessato.

Per quanto sopra, anche considerate e valutate le altre osservazioni del WWF e di Legambiente si ritiene di approvare le modifiche alle Norme Tecniche del Piano di tutela delle acque come indicate in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Le motivazioni delle modifiche sono riportate in **Allegato B**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTO il Piano di tutela delle Acque, approvato con Pcr n. 107 del 5/11/2009 e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 17 del 17/4/2012;

VISTA la DGR n. 51/CR del 20/7/2015;

VISTO il parere della Seconda Commissione consiliare n. 3 prot. n. 20839 dell'1/10/2015;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DELIBERA

1. per quanto in premessa esposto, di approvare le modifiche alle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque come descritte in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e come motivate in **Allegato B**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
3. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel





MODIFICHE AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

PTA vigente	Modifiche proposte
Art. 33 - Sforatori di piena delle reti fognarie miste	Art. 33 - Sforatori di piena delle reti fognarie miste
<p>...</p> <p>4. Gli sfioratori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dall'AATO e comunicato alla provincia entro due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano. Entro il 2014 tutti gli sfioratori dovranno essere dotati di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani. Eventuali casi di situazioni particolari e limitate ove non vi sia la possibilità tecnica di realizzare né l'una né l'altra delle suddette azioni a costi sostenibili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, dovranno essere adeguatamente documentati e giustificati nel succitato programma di adeguamento. In tal caso l'AATO dovrà ricomprendere nel piano d'ambito gli interventi necessari a ridurre l'impatto di tali sfiori sui corpi idrici recettori.</p>	<p>...</p> <p>4. Gli sfioratori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a effettuare una ricognizione degli sfioratori esistenti che consenta di individuare, almeno per ordine di grandezza, i rapporti tra la portata di punta della fognatura in tempo di pioggia e la portata media della fognatura in tempo di secco nelle 24 ore e a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dal Consiglio di Bacino e comunicato alla Provincia entro il 2016. Gli stralci operativi del programma di adeguamento, periodicamente aggiornato, dovranno far parte dei Piani d'Ambito. Il programma di adeguamento dovrà prevedere che gli sfioratori siano dotati almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani, laddove sia tecnicamente ed economicamente sostenibile.</p>

PTA vigente	Modifiche proposte
Art. 34 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche	Art. 34 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche
<p>1. quindi lo scarico in fognatura dell'insediamento in questione viene considerato alla stessa stregua degli scarichi industriali in fognatura.</p> <p>...</p>	<p><i>Al comma 1 dopo la tabella di cui al punto e.3 sono eliminate le seguenti parole</i></p> <p>1. quindi lo scarico in fognatura dell'insediamento in questione viene considerato alla stessa stregua degli scarichi industriali in fognatura.</p>
	<p><i>Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma 9:</i></p> <p>9. Esclusivamente per le acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati in ambiti territoriali particolari, laddove a motivo degli aspetti ambientali, paesaggistici o dell'orografia e comunque per la singolarità dei luoghi, non è possibile realizzare sistemi di trattamento in loco adeguatamente efficienti a</p>



costi sostenibili, inclusi i sistemi di cui all'art. 21, né provvedere all'allontanamento dei reflui prodotti tramite un classico sistema di collettamento a costi sostenibili, il concetto di stabilità e continuità del sistema di collettamento di cui al comma 1 lettera w dell'art. 6, è fatto salvo purché lo scarico sia indirizzato in fognatura e a un idoneo sistema di trattamento, mediante un sistema di pozzetti, condotte, serbatoi a tenuta anche mobili, che garantiscano in ogni momento e in ogni punto l'assenza di contatto tra il refluo e l'ambiente esterno. Tali sistemi vanno verificati caso per caso dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura.

PTA vigente	Modifiche proposte
Art. 37 - Acque reflue industriali	Art. 37 - Acque reflue industriali
<p>6. Le reti di raccolta, di nuova realizzazione, a servizio di stabilimenti industriali devono essere realizzate con linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico e le acque meteoriche di dilavamento di cui all'articolo 39. In caso di dimostrata impossibilità tecnica, adeguatamente documentata, a convogliare al recettore finale separatamente le diverse acque di scarico, queste possono essere convogliate tramite un unico scarico comune purché siano predisposti idonei punti di campionamento, da realizzarsi immediatamente a monte del punto di confluenza, in conformità alle indicazioni dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue scaricate dalle singole reti di collettamento.</p>	<p>6. Le reti di raccolta, di nuova realizzazione, a servizio di stabilimenti industriali devono essere realizzate con linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico e le acque meteoriche di dilavamento di cui all'articolo 39. In caso di dimostrata impossibilità tecnica adeguatamente documentata, o in caso di dimostrata eccessiva onerosità rispetto ai benefici ambientali conseguibili, a convogliare al recettore finale separatamente le diverse acque, e/o nel caso in cui si dimostri mediante certificazione analitica che le acque meteoriche di dilavamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 sono qualitativamente simili alle acque di processo, tali acque possono essere trattate congiuntamente e convogliate tramite un unico scarico comune, purché siano predisposti idonei punti di campionamento, da realizzarsi immediatamente a monte del punto di confluenza, in conformità alle indicazioni dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue scaricate dalle singole reti di collettamento, e previa dimostrazione tecnica dell'idoneità dell'impianto di trattamento e dell'assenza di fenomeni di diluizione.</p>
<p>7. Le reti esistenti devono essere adeguate alle disposizioni del comma precedente entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.</p>	<p>7. Le reti esistenti devono essere adeguate alle disposizioni del comma precedente anche al fine di evitare la diluizione delle acque di processo con le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico e con le acque meteoriche di dilavamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39, e secondo la tempistica fissata dall'autorità preposta all'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di processo.</p>



PTA vigente	Modifiche proposte
Art. 38 Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura	Art. 38 Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura
2.31/12/2015.....	2.31/12/2018.....

PTA vigente	Modifiche proposte
Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio	Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio
1. ... La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione ... (...)	1. ... La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione...
3. ... In tali casi lo scarico delle acque trattate di seconda pioggia può avvenire in fognatura nera o mista solo previo assenso del Gestore della rete fognaria....	3. ... In tali casi il recapito delle acque trattate di seconda pioggia può avvenire in fognatura nera o mista solo previo assenso del Gestore della rete fognaria....
3. ... d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5000 m ² ;	<i>Alla fine del comma 3 lettera d) sono aggiunte le seguenti parole:</i> 3. ... d)con esclusione di cave, miniere e ogni altra attività che comporti movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di opere e manufatti, come i cantieri di costruzione con movimento terra e gli impianti di lavorazione di inerti naturali. e) superfici esposte all'azione della pioggia, destinate al carico e/o alla distribuzione dei carburanti, anche senza vendita degli stessi, e ad operazioni connesse e complementari che comportino analogo rischio di dilavamento di oli, tensioattivi e altre sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente. (...)
e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;	<i>Dopo la lettera e) del comma 3 è inserito il seguente paragrafo:</i> Tra le superfici di cui alla lettera e) sono comprese le superfici destinate alla vendita all'ingrosso di carburanti ed i punti di distribuzione di carburanti per uso aziendale e privato in generale. Devono essere trattate le acque di prima pioggia provenienti da superfici nelle quali può esservi il trascinarsi di sostanze derivanti dal carico e distribuzione dei carburanti. Possono essere escluse dal trattamento delle acque di prima pioggia le superfici non connesse con il carico e la distribuzione dei carburanti e che non comportino rischio di dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente.
4. ...	4. ...




<p>Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili, il valore 0,6 per le superfici semipermeabili, il valore 0,2 per le superfici permeabili, escludendo dal computo le superfici coltivate.</p>	<p>Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili ed il valore 0,6 per le superfici semipermeabili. Le disposizioni del comma 3 non si applicano nel caso sia dimostrato che le caratteristiche di permeabilità dell'area sono tali da determinare un coefficiente di afflusso pari o inferiore a 0,4.</p>
<p>5. Per le seguenti superfici: a) strade pubbliche e private; b) piazzali, di estensione inferiore a 2.000 m², a servizio di autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue; c) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 5000 m²; d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione inferiore a 5.000 m²; e) tutte le altre superfici non previste ai commi 1 e 3; le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti dal presente comma, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate.</p>	<p>5. Per tutte le superfici diverse da quelle previste ai commi 1 e 3 le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti dal presente comma, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate.</p>
<p>6. I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono predisporre un piano di adeguamento entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, che deve garantire la realizzazione di quanto previsto al presente articolo entro il 31/12/2015.</p>	<p>6. I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo, devono presentare all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, un piano di adeguamento entro il 29/02/2016. Il piano di adeguamento dovrà contenere un cronoprogramma che riporti la scansione temporale della sua attuazione. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31/12/2018, salvo comprovati motivi, che vanno tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente, la quale potrà stabilire eventuali nuovi termini per l'adeguamento.</p>
<p>8. Per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 A.E. con recapito diretto delle acque</p>	<p>8. Per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 A.E. con recapito diretto delle acque</p>



<p>meteoriche nei corpi idrici superficiali, l'AATO, sentita la provincia, è tenuta a prevedere dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, in grado di consentire, entro il 2015, una riduzione del carico inquinante da queste derivante non inferiore al 50% in termini di solidi sospesi totali. Dovranno essere privilegiati criteri ed interventi che ottimizzino il numero, la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia.</p>	<p>meteoriche nei corpi idrici superficiali, il Consiglio di Bacino, sentita la provincia, è tenuto a prevedere dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, in grado di consentire, entro il 2015, una riduzione del carico inquinante da queste derivante non inferiore al 50% in termini di solidi sospesi totali. Dovranno essere privilegiati criteri ed interventi che ottimizzino il numero, la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia.</p>
---	---

PTA vigente	Modifiche proposte
<p>Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee</p>	<p>Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee</p>
<p>1. Nei territori dei comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, elencati nell'Allegato "E", possono essere assentite esclusivamente le istanze di:</p> <p>a) derivazione di acque sotterranee per uso termale e minerale di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni;</p> <p>b) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici;</p> <p>c) derivazione di acque sotterranee per uso potabile igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;</p> <p>d) derivazione di acque sotterranee per uso antincendio, avanzate da soggetti privati, qualora non esistano alternative per l'approvvigionamento idrico necessario;</p> <p>e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte; salvo quanto disposto dai successivi commi 14 bis e 14 quater;</p> <p>f) derivazione di acque sotterranee per usi geotermici o di scambio termico, con esclusione dei territori dei comuni di cui alle Tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli "Indirizzi di Piano";</p> <p>g) derivazione di acque sotterranee per impianti funzionali all'esercizio di un pubblico servizio;</p> <p>h) riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici" e successive modificazioni;</p> <p>i) rinnovo delle concessioni per qualsiasi uso, senza varianti in aumento della portata</p>	<p>1. Sono protette le falde acquifere o le porzioni di falda acquifera, utilizzate per alimentare acquedotti che rivestono carattere di pubblico interesse, come qui di seguito individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le falde acquifere comprese tra le profondità riportate nell'allegato E1; - le porzioni di falda acquifera indicate nell'allegato E2, che si trovano al di sotto della quota di - 30 m misurati dalla superficie del livello statico della falda, come individuato localmente. <p>Non possono essere realizzate sonde geotermiche che intercettino le falde utilizzate per scopi idropotabili indicate negli Allegati E1 ed E2.</p> <p>Dalle falde acquifere protette possono essere assentite esclusivamente le istanze di:</p> <p>a) derivazione di acque sotterranee per uso termale e minerale di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni;</p> <p>b) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici;</p> <p>c) derivazione di acque sotterranee per uso potabile e igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;</p> <p>d) derivazione di acque sotterranee per la preparazione e confezionamento dei prodotti dell'industria alimentare;</p> <p>e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte; salvo quanto disposto dai successivi commi 14 bis e 14 quater;</p> <p>f) derivazione di acque sotterranee per impianti funzionali all'esercizio di un pubblico servizio;</p>



<p>concessa, fatte salve le verifiche di sostenibilità con la risorsa disponibile;</p> <p>j) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo relative a interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal Piano di Sviluppo Rurale, che comportino un effettivo e documentato risparmio della risorsa idrica;</p> <p>k) derivazione di acque sotterranee per uso domestico destinato all'innaffiamento di giardini ed orti, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica;</p> <p>l) derivazione di acque sotterranee per lo svolgimento di attività che non hanno fini di lucro, non sono ad uso personale, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica, esclusivamente per le seguenti finalità:</p> <p>1) allevamento ittigenico per il ripopolamento dei corsi d'acqua, limitatamente al periodo nel quale la derivazione superficiale non ne consenta l'utilizzo;</p> <p>2) irrigazione di struttura sportiva, qualora il consorzio di bonifica non possa garantire il servizio.</p>	<p>g) riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici" e successive modificazioni;</p> <p>h) varianti in aumento della portata concessa, anche in fase di rinnovo delle concessioni di derivazione per qualsiasi altro uso, previa verifica della sostenibilità, da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;</p> <p>i) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo relative a interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal Piano di Sviluppo Rurale, che comportino un effettivo e documentato risparmio della risorsa idrica.</p>
<p>3. Nelle aree di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) i prelievi per uso domestico non possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera;</p> <p>b) i pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volume. I dati dei consumi in termini di volume annuo, dovranno essere trasmessi annualmente all'AATO territorialmente competente, che provvederà all'inoltro in Regione;</p> <p>c) per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo. Sono vietati i pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale (fontane a getto continuo): entro la data del 30 giugno 2012 i pozzi esistenti di tale tipologia (pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego – fontane a getto continuo) devono essere chiusi con le modalità stabilite dall'amministrazione competente al rilascio delle concessioni. Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione il Sindaco, previa diffida agli interessati, procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.</p>	<p>3. Per i prelievi dalle falde acquifere protette individuate al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) i prelievi per uso domestico possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera, solo qualora non fossero possibili approvvigionamenti alternativi, fatta salva la sostenibilità con la risorsa disponibile;</p> <p>b) i pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volume. I dati dei consumi in termini di volume annuo, dovranno essere trasmessi annualmente al Consiglio di Bacino territorialmente competente, che provvederà all'inoltro in Regione;</p> <p>c) per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo. I pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale (fontane a getto continuo) devono essere chiusi con le modalità stabilite dall'amministrazione competente al rilascio delle concessioni. Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione il Sindaco, previa diffida agli interessati, procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente;</p> <p>d) la testa pozzo deve essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità del pozzo e la misura del livello piezometrico della falda.</p>
<p>4. Nelle restanti porzioni del territorio regionale possono essere assentite, oltre alle istanze di cui al comma 1, anche le istanze di derivazione di acque sotterranee per:</p>	<p>4. Dalle falde acquifere diverse da quelle protette di cui al comma 1 possono essere assentite, oltre alle istanze di cui al comma 1, anche istanze di derivazione di acque sotterranee per usi diversi.</p>



<p>a) uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica;</p> <p>b) altri usi diversi da quelli del comma 1, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 3 l/s. Per gli utilizzi industriali, l'istanza di derivazione può essere assentita solo in aree non servite da acquedotto industriale. Resta fermo che, per gli usi potabile, igienico sanitario e antincendio, l'istanza può essere assentita soltanto in aree non servite da acquedotto civile.</p>	<p>Per tutti gli usi il piano di massima di estrazione e la relazione geologica previsti dalla normativa nazionale, dovranno quantificare l'acqua richiesta in concessione e motivare le modalità di prelievo in rapporto alle condizioni geologiche e idrogeologiche locali.</p> <p>Per gli utilizzi industriali l'istanza di derivazione può essere assentita solo in aree non servite da acquedotto industriale. Resta fermo che, per gli usi potabile, igienico sanitario e antincendio, l'istanza può essere assentita soltanto in aree non servite da acquedotto civile o laddove è dimostrato che l'approvvigionamento da acquedotto non è sostenibile.</p>
<p>7. Le istanze di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del R.D. n. 1775/1933 per usi diversi da quello potabile, relative a pozzi insistenti sui corpi idrici vincolati all'uso potabile ai sensi del presente Piano, possono essere assentite solo qualora risultino compatibili con l'utilizzazione potabile per la quale il vincolo è stato disposto. A tal fine, l'autorità competente procede ai necessari accertamenti acquisendo, in particolare, il parere tecnico motivato dell'ente preposto al servizio idrico, cui compete l'uso della risorsa vincolata.</p>	<p>7. Le istanze di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del R.D. n. 1775/1933 per usi diversi da quello potabile, relative a pozzi insistenti nei corpi idrici individuati negli Allegati E1 ed E2, possono essere assentite solo qualora risultino compatibili con l'utilizzazione potabile per la quale il vincolo è stato disposto. A tal fine, l'autorità competente procede ai necessari accertamenti acquisendo, in particolare, il parere tecnico motivato dell'ente preposto al servizio idrico, cui compete l'uso della risorsa vincolata.</p>
<p>9. La realizzazione di pozzi per gli usi domestici di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del R.D. n. 1775/1933 è ammessa:</p> <p>a) in zone sprovviste di acquedotto civile e per le quali il soggetto gestore del servizio dichiara l'impossibilità di eseguire l'allacciamento;</p> <p>b) in zone servite dall'acquedotto civile, esclusivamente per l'innaffiamento di giardini ed orti, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica.</p>	<p>9. La realizzazione di pozzi per gli usi domestici di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del R.D. n. 1775/1933 è ammessa:</p> <p>a) in zone sprovviste di acquedotto civile e per le quali il soggetto gestore del servizio dichiara l'impossibilità di eseguire l'allacciamento;</p> <p>b) in zone servite dall'acquedotto civile, esclusivamente per l'innaffiamento di giardini ed orti, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda utile.</p>
<p>10. Al fine di garantire la tutela delle risorse idriche sotterranee e di prevenire fenomeni che possono arrecare danno all'equilibrio idrogeologico, la realizzazione di pozzi, con l'esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna e portata inferiore a 0,1 l/s come media giornaliera, e la realizzazione di sondaggi con esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna, sono sottoposte a progettazione e direzione lavori. Il progetto deve prevedere modalità di realizzazione compatibili con la situazione geologica e idrogeologica del sottosuolo.</p>	<p>10. Al fine di garantire la tutela delle risorse idriche sotterranee e di prevenire fenomeni che possono arrecare danno all'equilibrio idrogeologico, la realizzazione di pozzi, con l'esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna o portata inferiore a 0,1 l/s come media giornaliera, e la realizzazione di sondaggi con esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna, sono sottoposte a progettazione e direzione lavori. Il progetto deve prevedere modalità di realizzazione compatibili con la situazione geologica e idrogeologica del sottosuolo.</p>
<p>11. Al termine dei lavori deve essere trasmesso alla Regione il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell'opera, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori.</p>	<p>11. Al termine dei lavori deve essere trasmesso alla Regione il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell'opera, comprensivi delle cementazioni eseguite, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori.</p>
<p>12. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la</p>	<p>12. La Giunta regionale predispone linee guida per la progettazione, la realizzazione, la</p>